

## L'ESCLUSIONE DAL LAVORO DEGLI EBREI ITALIANI SOTTO IL FASCISMO

MIRKO ALTIMARI\*

*L'attuazione della legislazione antisemita fascista ha avuto profonde ripercussioni sui diritti di migliaia di lavoratori ebrei italiani, una dimensione che tuttavia rimane poco esplorata nella letteratura accademica. Questo saggio si propone di analizzare le principali istituzioni giuridiche e i meccanismi introdotti dalle leggi razziali del 1938, evidenziandone l'impatto strutturale. Inoltre, viene offerta una valutazione critica delle misure "riparatorie" adottate nel dopoguerra, mettendo in luce la loro frequente inefficacia, spesso dovuta all'approccio eccessivamente prudente di molte corti italiane nel periodo successivo al regime fascista.*

*The implementation of fascist anti-Semitic legislation had significant repercussions on the labour rights of thousands of Italian Jewish workers, yet this dimension remains largely neglected in scholarly literature. This essay aims to examine the key legal institutions and mechanisms introduced by the 1938 racial laws, shedding light on their structural impact. Furthermore, it critically assesses the post-war "reparatory" measures, highlighting their frequent ineffectiveness – often due to the overly cautious stance adopted by many Italian courts in the aftermath of fascism.*

SOMMARIO: 1. Alcune questioni introduttive. – 2. La legislazione del 1938. – 3. I provvedimenti nelle istituzioni formative: scuole e università. – 4. La *Magna Charta* della persecuzione: il r.d.l. 17 novembre 1938 n. 1728. – 5. L'istituto della discriminazione. – 6. L'esercizio delle professioni ordinistiche e gli altri divieti (anche di fonte amministrativa). – 7. La precettazione civile e la proposta di mobilitazione totale degli ebrei al servizio del lavoro. – 8. L'abrogazione della legislazione del 1938 e la lacunosa legislazione "riparatoria". – 9. I lavori della cd. "Commissione Anselmi" sui beni sottratti ai cittadini ebrei: cenni. – 10. Le provvidenze riconosciute ai perseguitati politici antifascisti e ai perseguitati dalle leggi razziali e ai loro familiari: le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2021.

\* Professore associato di Diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974-5640 © 2025 M. Altimari. This is an open access article, double blind peer reviewed, published by Firenze University press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

1. *Alcune questioni introduttive.* – Gli aspetti giuslavoristici delle leggi fasciste antiebraiche, nonché le conseguenze economiche<sup>1</sup> di quella infame<sup>2</sup> legislazione, non sono stati storicamente molto arati dalla dottrina, ma alcuni Autori hanno rimediato a questo oblio pluridecennale nei confronti di una vicenda tragica della storia dell'ordinamento nazionale<sup>3</sup>.

Tale circostanza non stupisce quanti considerano la disattenzione all'analisi dell'antisemitismo giuridico quale il riflesso di «un certo ritardo della storiografia giuridica ad affrontare il tema del fascismo *sub specie iuris*»<sup>4</sup>.

Questa affermazione è però, almeno parzialmente, da rivedere: vero è che ci furono anni di silenzio ma la storiografia storico-giuridica ha comunque avuto un deciso cambio di prospettiva almeno a partire dal 1988, data del cinquantesimo anniversario delle leggi antiebraiche, che, sul piano della ricerca storiografica, «ha segnato un'autentica inversione di tendenza e l'inizio di una nuova epoca»<sup>5</sup>.

Ovviamente non si vuole affrontare in questa sede né la questione del rapporto tra fascismo e lavoro né proporre una storiografia del rapporto tra fascismo e antisemitismo, o – ancora più in generale – tra fascismo ed ebrei italiani.

Su questo aspetto però un elemento da tenere in considerazione, anche perché funzionale a quanto si dirà in ordine alla effettiva portata della legislazione razzista, concerne la financo banale riflessione per cui i cittadini di fede (o comunque di cultura) ebraica, essendo parte attiva della società italiana e non rappresentandone un corpo estraneo, come invece l'antisemitismo andava sostenendo, avevano evidentemente opinioni di carattere politico tutt'altro che monolitiche e non erano pochi coloro i quali avevano aderito al fascismo, seguitando a sostenerlo anche dopo l'assassinio Matteotti e il consolidamento del regime<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> I. PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, Bologna, 2022.

<sup>2</sup> Di legislazione «infame e infamante» ha parlato il Presidente della Repubblica S. MATTARELLA nell'intervento alla celebrazione del Giorno della Memoria del 27 gennaio 2021 tenutosi nel Palazzo del Quirinale, cfr. <https://www.quirinale.it/elementi/52236>, data ultima consultazione 12.01.2026.

<sup>3</sup> Cfr. lo studio pionieristico di L. GAETA, *Lavoro, diritto e discriminazione antiebraica in Italia*, in *Diritto lavoro alterità. Figure della diversità e modelli culturali*, a cura di F.A. Cappelletti, L. Gaeta, Napoli, 1998, pp. 168 ss.; nonché più di recente L. LAZZERONI, *Lavoro e razza nel decennio antecedente la Costituzione*, in *Lavoro e diritto*, 2019, pp. 325 ss.; *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. Garlati, T. Vettor, Milano, 2009; nonché, nel volume appena citato, in modo particolare il contributo di T. VETTOR, *L'esperienza delle leggi razziste tra passato e presente*, pp. 35 ss.

<sup>4</sup> F. COLAO, «Hanno perduto il diritto di essere considerati ancora figli d'Italia». *I fuorusciti nel Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 38, 2009, tomo I, p. 698, nota n. 180.

<sup>5</sup> A. CAVAGLION, *Sopra alcuni contestati giudizi intorno alla storia degli ebrei in Italia (1945-1949)*, in *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, a cura di M. Sarfatti, Firenze, 1998, pp. 164-165. In anni più recenti un contributo imprescindibile in materia è quello di S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, 2013.

<sup>6</sup> Cfr. sul rapporto tra ebrei e fascismo S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, in *Storia d'Italia*, «Annali», vol.

Un ulteriore tema, da sempre presente in una certa libellistica antisemita, è quello del “peso” dei cittadini ebrei nella società italiana, dal punto di vista economico, sociale, politico, il quale in realtà era «tutt’altro che massiccio e geograficamente circoscritto»<sup>7</sup>.

La letteratura storica e sociologica ha spiegato le ragioni di una relativa maggiore presenza ebraica nelle professioni intellettuali *lato sensu*, per cui di vero c’è soltanto il carattere prevalentemente borghese dell’ebraismo italiano, seppur con rilevanti eccezioni: non a caso viene utilizzato il termine «proletariato» per indicare la presenza, nella Comunità di Roma, di lavoratori svolgenti attività manuali<sup>8</sup>.

Infine, anche nel far propria la dizione di «legislazione antiebraica», in sede introduttiva non può che esplicitarsi una adesione con l’analisi condotta da Michele Sarfatti<sup>9</sup>.

A questo A. si deve una periodizzazione ormai comunemente invalsa nella storiografia con riferimento proprio al tema della legislazione del 1938 che in questa sede si adopererà, la quale consterebbe di due distinte fasi: (i) la persecuzione dei diritti degli ebrei, che ci riporta al periodo che va dal settembre 1938 al 25 luglio 1943, sotto il Regno d’Italia; (ii) la persecuzione delle vite degli ebrei, accaduta dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, sotto l’occupazione tedesca e la Repubblica sociale italiana.

2. *La legislazione del 1938.* – Con riferimento alla legislazione del 1938 appare utile rimarcare la sostanziale continuità normativa – *mutatis mutandis* – tra razzismo coloniale e razzismo antisemita<sup>10</sup>. In sostanza, la costruzione giuridica dell’altro e del diverso, nelle colonie, sebbene più semplice o, meglio, più agevolmente accettata – costituì una delle basi teoriche per la legislazione antiebraica, la quale rappresentò l’apice «dell’eversione giuridica fascista» posta in essere, tra l’altro, a costituzione invariata, senza la necessità di dover formalmente superare lo Statuto albertino<sup>11</sup>.

---

XI, 2, a cura di C. Vivanti, Torino, 1997, pp. 1765 ss.; L. VENTURA, *Ebrei con il duce. «La nostra bandiera» (1934-1938)*, Torino, 2002.

<sup>7</sup> R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, 1993, p. 11.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Tra i numerosi contributi di questo A., cfr. ad es. M. SARFATTI, *La legislazione antiebraica nell’Italia fascista*, in *Meridiana*, 1997, pp. 95 ss.; *amplius*, ID., *Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, 2018; ID., *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Torino, 2022.

<sup>10</sup> Più propriamente l’esperienza fascista ha conosciuto una pluralità di razzismi (al plurale): mentre De Felice aveva proposta una bipartizione tra razzismo biologico pseudo-scientifico nazista e razzismo spirituale umanistico fascista (DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 393-393), altri hanno invece evidenziato l’esistenza di una sorta di tripartizione, tutta interna all’ideologia fascista, per cui si poteva distinguere tra il razzismo biologico, il nazional-razzismo e il razzismo esoterico-tradizionalista (M. RASPANTI, *I razzismi del fascismo*, in *La menzogna della razza*, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna, 1994, pp. 73-91); tali tendenze erano rappresentate, rispettivamente, da Telesio Interlandi, Giacomo Acerbo e Julius Evola.

<sup>11</sup> Cfr. GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 156.

Allo stesso tempo per perseguire gli scopi propri della legislazione antisemita non fu necessario privare gli ebrei della cittadinanza dal momento che, di fatto, la si svuotò di ogni contenuto.

È l'articolo 8 del r.d. 1938, n. 1728 a disporre che, agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938, apparteneva diversa da quella ebraica.

In sintesi, dall'analisi dall'art. 8 emergevano tre distinte categorie: (i) gli ebrei (lett. a); ii) coloro i quali erano comunque considerati ebrei (lett. b, c, d); (iii) i non appartenenti alla «razza» ebraica.

Come è stato evidenziato, la nozione giuridica<sup>12</sup> pur muovendo dal dato asseritamente biologico, in realtà collegava alla stessa altresì l'elemento religioso con quello della nazionalità e della iscrizione alla comunità ebraica: il quadro emergente era senz'altro sconnesso.

A ciò si aggiunga la previsione, nel medesimo provvedimento legislativo, di istituti giuridici quali la discriminazione (che si avrà modo di approfondire nel prosieguo) e la cd. arianizzazione i quali, a ben vedere, sono strutturalmente in contraddizione logica anche con una pretesa natura biologica della alterità del binomio ariano/non ariano.

3. *I provvedimenti nelle istituzioni formative: scuole e università.* – Quelli riguardanti le istituzioni formative e le accademie furono tra i primi provvedimenti di un corpus razziale molto fitto.

Si tratta della legislazione<sup>13</sup> tristemente nota perché determinò l'espulsione degli studenti ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado<sup>14</sup>.

Con riferimento ai lavoratori del settore la stessa determinò l'estromissione – *rectius*, la dispensa dal servizio nel più neutro lessico del legislatore – «delle

---

<sup>12</sup> Cfr. M. SARFATTI, *Il razzismo fascista nella sua concretezza. La definizione di ebrei e la collocazione di questi nella costituenda gerarchia razziale*, in *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, a cura di A. Burgio, Bologna, 2000, pp. 322 ss.

<sup>13</sup> R.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390; r.d.l. 23 settembre 1938, n. 1630; cfr. anche il r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1779 (una sorta di testo unico che coordinava le norme già emanate con riferimento alle istituzioni scolastiche e universitarie) i cui articoli si citano nel testo.

<sup>14</sup> Cfr. A. CAPRISTO, *Il decreto legge del 5 settembre 1938 e le altre norme antiebraiche nelle scuole, nelle università e nelle accademie*, in *La rassegna mensile di Israel*, 2007; per un approfondimento specifico riguardante la città di Milano, v. P. BALDI, E. PALUMBO, G. PIAZZA, *Foto di classe senza ebrei. Archivi scolastici e persecuzione a Milano (1938-1943)*, Milano, 2022.

persone di razza ebraica da qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani» (art. 1, r.d.l. n. 1779/1938).

La nozione di ufficio e impiego veniva interpretata in senso ampio, ricomprendendo altresì gli istituti di educazione, pubblici o privati, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Le «comunità israelitiche» o le «persone di razza ebraica» potevano istituire scuole elementari e medie per i soli «fanciulli di razza ebraica»; si ammetteva, per i soli alunni ebrei che professassero la religione cattolica, l'iscrizione nelle scuole elementari e medie «dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche» (art. 3, c. 2).

Nelle Università<sup>15</sup> si vietava l'ammissione alla libera docenza, sospendendo dal servizio anche gli aiuti assistenti universitari. Più in generale la legge precludeva agli studenti ebrei l'accesso allo studio universitario – ricomprendente i Conservatori e le Accademie di belle arti – concedendo soltanto di terminare gli studi a coloro i quali li avessero già intrapresi<sup>16</sup>.

Venne altresì prescritto il divieto di adozione di libri di testo di autori ebrei (financo quando tali fossero gli eventuali coautori o addirittura i commentatori o revisori) in cui – per quanto possa apparire grottesco prima ancora che tragico – furono coinvolti persino gli autori «delle cartine geografiche murali»<sup>17</sup>.

Molto si è scritto circa l'accoglimento, tutt'altro che ostile, almeno in maniera manifesta, di tali disposizioni nell'ambiente accademico.

Orbene proprio al fine di fornire qualche ulteriore spunto di approfondimento non si può omettere di ricordare, in questa sede, l'introduzione nel 1931 del giuramento di fedeltà al fascismo (*rectius*, al re e al regime fascista) per i professori di ruolo e i professori incaricati nelle regie università; si trattava senz'altro di un provvedimento non direttamente connesso alla legislazione

<sup>15</sup> Sul tema v. A. VENTURA, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell'università italiana*, in *Rivista storica italiana*, 1997, pp. 121 ss.; R. FINZI, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Roma, 2003; T. DELL'ÈRA, *La storiografia sull'università italiana e la persecuzione antiebraica*, in *Storia e storiografia della persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1945-2000)*, a cura di B. Mantelli, in *Qualestoria*, 2004, pp. 117 ss.; B. SORDI, *Leggi razziali e Università*, in *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, a cura di D. Menozzi, A. Mariuzzo, Roma, 2010, p. 249 ss.; «*Per la difesa della razza*». *L'applicazione delle leggi antiebraiche nelle università italiane*, a cura di V. Galimi, G. Procacci, Milano, 2009. Con specifico riferimento all'applicazione della normativa antiebraica in alcuni importanti Atenei cfr. F. FRANCESCHI, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 38/2014, p. 1 ss.; F. PELINI, I. PAVAN, *La doppia epurazione. L'Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e dopoguerra*, Bologna, 2009; E. EDALLO, *L'applicazione delle leggi antiebraiche alla R. Università di Milano*, in *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, a cura di M. D'Amico, A. De Francesco, C. Siccardi, Milano, 2019, pp. 249 ss.; ID., *Il razzismo in cattedra*, Roma, 2023.

<sup>16</sup> Notoriamente rientrò in tale casistica l'allora studente universitario Primo Levi, iscrittosi alla Facoltà di Chimica dell'Università di Torino nell'autunno 1937, il quale potette dunque laurearsi – non senza difficoltà nel frequentare i laboratori per l'elaborazione della tesi di laurea – nel luglio 1941 (cfr. S. FOÀ, voce «*Primo Levi*», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, volume 64, Roma, 2005).

<sup>17</sup> CAPRISTO, *Il decreto legge del 5 settembre 1938 e le altre norme antiebraiche nelle scuole, nelle università e nelle accademie*, cit., p. 131; cfr. G. FABRE, *L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Torino, 1998, p. 254.

antiebraica, ancora al di là dal venire, e però la previsione di questa sorta di requisito personale che diventava una delle condizioni di legittimità per svolgere la funzione di docente – tanto che in mancanza l'Ateneo disponeva la sanzione della dispensa dal servizio – non suscitò una opposizione di massa, per vari motivi che la storiografia ha ben individuato<sup>18</sup>.

Su circa milleduecento docenti universitari rifiutarono di giurare – e pertanto furono estromessi dall'Università – meno di venti: il numero esatto infatti oscilla nelle diverse fonti poiché ai dodici<sup>19</sup> ai quali solitamente si fa riferimento andrebbero aggiunti altri docenti che si trovarono in situazioni particolari, ad esempio scelsero di anticipare il pensionamento o si trasferirono all'estero<sup>20</sup>.

Giurarono – per motivi differenti – senza voler entrare in valutazioni molto comode se espresse a oltre novant'anni dai fatti, anche maestri del diritto quali Calamandrei e Jemolo.

Su questo aspetto si vogliono riportare soltanto due brevi annotazioni.

La prima riguarda la peculiarità rappresentata dal mio Ateneo, l'Università Cattolica del Sacro Cuore per i cui docenti, non essendo una università regia, il fondatore e rettore padre Agostino Gemelli aveva ottenuto la non obbligatorietà del giuramento<sup>21</sup>. Nel 1931 la Cattolica contava ventidue professori ordinari e trentasei incaricati. Di questi cinquantotto docenti, quattro si avvalsero dell'esenzione<sup>22</sup>: lo stesso padre Gemelli, Francesco Rovelli, Giovanni Soranza nonché il giurista Mario Rotondi il quale si trasferì appositamente dall'Università di Pavia per evitare il giuramento.

La seconda questione riguarda invece più da vicino i docenti ebrei e testimonia come, ovviamente, tra gli stessi vi fossero atteggiamenti molti differenti nei confronti del regime, come già si è riportato nel paragrafo introduttivo: dei numerosi accademici – cento ordinari, centotrentatré assistenti ordinari, centosessanta liberi docenti ai quali il giuramento fu imposto nel 1934<sup>23</sup> di origine ebraica – rifiutarono di giurare in quattro e furono pertanto destituiti: si tratta di Giorgio Errera, Fabio Luzzatto, Vito Volterra, Giorgio Levi Della Vida.

---

<sup>18</sup> Oltre agli studi già citati nelle precedenti note cfr. anche M. AVAGLIANO, M. PALMIERI, *Il dissenso al fascismo. Gli italiani che si ribellarono a Mussolini (1925-1943)*, Bologna, 2022, il quale dedica un intero capitolo alle «sacche di resistenza nella cultura e nella scuola».

<sup>19</sup> Penso sia giusto omaggiare questi docenti, riportando quantomeno i loro nominativi: Ernesto Buonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi Della Vida, Fabio Luzzatto, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Edoardo Ruffini, Francesco Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra; per un approfondimento anche sulle loro biografie cfr. G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino, 2001. V. anche H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato: i docenti universitari e il regime fascista*, Firenze, 2000.

<sup>20</sup> Cfr. l'intervento pubblicato sul sito del Politecnico di Torino in [https://www.swas.polito.it/services/poli\\_flash/foto/I%20dodici%20professori%20che%20non%20hanno%20giurato.pdf](https://www.swas.polito.it/services/poli_flash/foto/I%20dodici%20professori%20che%20non%20hanno%20giurato.pdf), data ultima consultazione 12.01.2026, a margine di un seminario sul tema, di P. VALABREGA, *I dodici professori che non hanno giurato*, 6 maggio 2014.

<sup>21</sup> Per un approfondimento v. M. BOCCI, *Agostino Gemelli, rettore e francescano. Chiesa, regime, democrazia*, Brescia, 2003; v. altresì G. RUMI, *Milano cattolica nell'Italia unita*, Milano, 1983, pp. 143 ss.

<sup>22</sup> H. GOETZ, *Agostino Gemelli ed il giuramento del 1931*, estratto da *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, LIX, 1979, pp. 421 ss.

<sup>23</sup> R. CALIMANI, *Storia degli ebrei italiani. Nel XIX e nel XX secolo*, Vol. III, Milano, 2015.

Significative le parole scritte da quest'ultimo<sup>24</sup> a seguito delle leggi del 1938, riferendosi ai docenti universitari che furono estromessi in quanto ebrei (e non perché rifiutarono di giurare):

«per colmo della sventura la promulgazione delle leggi del 1938 finì con l'annegare il mio caso nel loro, tanto più notorio e lacrimevole; così i più credettero che io abbia perduto il posto a causa del mio sangue e non delle mie idee» e ancora, non senza una punta di amara ironia, aggiunge «confesso che vedermi messo in un fascio con loro (il vocabolo qui è appropriato quanto mai) mi fa provare un certo disagio»<sup>25</sup>.

4. *La Magna Charta*<sup>26</sup> della persecuzione: il r.d.l. 17 novembre 1938 n. 1728. – Una annotazione iniziale: il 14 dicembre 1938 vennero approvati dalla Camera cinque decreti legge in materia di persecuzione antiebraica e nella stessa seduta venne soppressa la stessa Camera dei deputati e istituita la Camera dei Fasci e delle corporazioni.

Al Senato si ebbero dei voti contrari: si tenga conto che vi erano nove senatori di origine ebraica.

Ritornando al r.d.l. n. 1728/1938, già analizzato nel secondo paragrafo limitatamente alla definizione di ebreo, tale provvedimento all'art. 10 dispone una serie molto nutrita di divieti, alcuni dei quali rilevano, in maniera indiretta, anche dal nostro precipuo angolo visuale. Alla luce dello stesso i «cittadini italiani di razza ebraica» non potevano, ad esempio, prestare servizio militare; «essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione»: si trattava di un elenco nutrito di aziende, direttamente o indirettamente connesse alla difesa, si pensi all'industria siderurgica, ad esempio; in ogni caso questo divieto si estendeva, al di là dell'ambito produttivo, ad aziende di qualunque natura con più di cento dipendenti. In tali aziende i cittadini ebrei non potevano assumere né la direzione né svolgere l'ufficio di amministratore o di sindaco.

Si prevedevano limiti stringenti anche alla proprietà di terreni (con un estimo superiore a cinquemila lire) ovvero di fabbricati urbani (che, in complesso, avessero un imponibile superiore a lire ventimila).

Con un successivo decreto del 9 febbraio 1939 furono previste ulteriori norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni appena presentate, che

---

<sup>24</sup> Tra l'altro a sostituirlo fu proprio un docente di origine ebraica: «sulla cattedra di Della Vida, rimasta libera nel 1931, salì dopo aver tranquillamente giurato, con amarissimo disappunto del maestro, un docente ebreo, Umberto Cassuto» (A. CAVAGLION, G.P. ROMAGNANI, *Le interdizioni del duce. Le leggi razziali in Italia*, II ed., Torino, 2002, p. 146). Cfr. altresì B. SORAVIA, *Il percorso politico di Giorgio Levi Della Vida, dall'impresa libica al rifiuto del giuramento, 1911-1931*, in *Rivista di Storia dell'Università di Torino*, 2021, pp. 175 ss.

<sup>25</sup> G. LEVI DELLA VIDA, *Fantasmî ritrovati*, a cura di M.G. Amadasi Guzzo, F. Tessitore, Napoli, 2004, p. 167.

<sup>26</sup> Per un approfondimento su tale icastica definizione v. GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 147; cfr. altresì A. OTTOLENGHI, *La legislazione antisemita in Italia*, in *Fascismo e antifascismo (1918-1936). Lezioni e testimonianze*, Milano, 1962, p. 206.

rendevano ancora più severa la disciplina sui limiti relativi alle proprietà immobiliari e alle attività industriali e commerciali per i cittadini ebrei. All'interno di quel decreto trovano collocazione anche le norme costitutive dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli)<sup>27</sup>, istituito allo scopo di curare la gestione e la liquidazione dei beni ebraici espropriati, affidando, tra l'altro, a istituti di credito fondiario le deleghe alla gestione e alla vendita degli immobili trasferiti all'ente.

Tralasciando il complesso iter disciplinato nel decreto con riferimento alle limitazioni alle proprietà immobiliari (e va da sé che si ponevano notevoli problemi sia dal punto di vista teorico sia sulla gestione concreta di tale "espropriazione"), l'art. 68 richiamava una ipotesi di recesso *ex lege* dal contratto di lavoro, prevedendosi la cessazione delle funzioni entro novanta giorni per gli ebrei che svolgessero funzioni di direzione nelle aziende sopra indicate e la decadenza «di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici» per quanti, sempre con riferimento alla medesima tipologia di imprese, svolgessero il ruolo di amministratore o di sindaco, disponendo, inoltre, ammende pecuniarie per i datori di lavoro nel caso di mancato licenziamento.

Rilevante per il severo restringimento degli spazi di agibilità dei cittadini ebrei, nell'ambito imprenditoriale, era il successivo art. 69 poiché si attribuiva alle pubbliche amministrazioni, intese in modo molto ampio, la facoltà di «risolvere d'autorità i contratti di appalto per lavori o forniture» stipulati con cittadini ebrei; la medesima facoltà era attribuita «per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità, illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante».

Ritornando all'analisi del r.d.l. del 17 novembre 1938 n. 1728, la disposizione che più da vicino concerne il diritto del lavoro è l'art. 13, il quale detta un nutrito elenco di enti, organizzazioni e associazioni che non potevano avere alle proprie dipendenze cittadini ebrei. Erano contemplate tutte le Amministrazioni civili e militari, «le Amministrazioni delle province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti», le Amministrazioni delle aziende municipalizzate e degli enti cd. parastatali nonché le società partecipate dallo Stato o comunque dagli enti pubblici.

Dunque, in sintesi, il divieto di lavoro per i cittadini ebrei riguardava tutti i datori di lavoro in senso lato pubblici (non solo le pubbliche amministrazioni propriamente intese, ricomprendendosi società di capitali che oggi definiamo

---

<sup>27</sup> Pur formalmente sciolto nel 1957 la sua liquidazione, affidata al Ministero del tesoro, si è protratta addirittura fino al 1997.

partecipate, o le cd. aziende municipalizzate) ma anche (lettere g e h) le banche di interesse nazionale<sup>28</sup> e tutte le imprese private di assicurazione.

I lavoratori ebrei già alle dipendenze delle amministrazioni e delle società suindicate dovevano essere licenziati o, meglio, dispensati dal servizio, nell'edulcorata terminologia del legislatore, entro tre mesi.

I dipendenti dello Stato erano ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge, e in deroga alle disposizioni previdenziali all'epoca vigenti, a coloro che non avevano maturato il periodo di tempo prescritto era concesso il trattamento minimo di pensione, purché avessero almeno dieci anni di servizio; negli altri casi era concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti erano gli anni di servizio svolti.

Alle altre amministrazioni o società coinvolte dal divieto era imposto di liquidare, ai dipendenti dispensati dal servizio, «gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti».

Con riferimento alle modalità concrete di attuazione del licenziamento dei dipendenti ebrei appare interessante una circolare della Direzione generale per la demografia e la razza (nota anche con l'acronimo di Demorazza)<sup>29</sup>, istituita nel 1938 nell'ambito del Ministero degli interni, che ribadiva l'automatismo col quale doveva operare il licenziamento dei dipendenti, non necessitando di un giudizio né sulle capacità del dipendente né sulle esigenze di servizio: «constatata, in base ad elementi assolutamente obiettivi, l'appartenenza alla razza ebraica, la dispensa ne consegue immediatamente, *ope legis*, e non occorre, per pronunziarla, che una semplice declaratoria del capo dell'amministrazione»<sup>30</sup>.

5. *L'istituto della discriminazione.* – Fin qui sono state analizzate le stringenti limitazioni poste nell'ambito del lavoro subordinato. Un peculiare istituto già evocato – e che rileva anche in tema di lavoro autonomo, come si dirà – è quello della discriminazione, normato all'art. 14 del decreto n. 1728/1938.

<sup>28</sup> Nell'ambito della riforma bancaria del 1936 la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma e il Credito italiano furono poste sotto il controllo dell'IRI.

<sup>29</sup> Circolare 22 dicembre 1938, prot. n. 9270, in <https://www.cdec.it/formazione/percorsi/per-la-storia-della-shoah/le-circolari/>, data ultima consultazione 12.01.2026. Per un approfondimento v. L. GAROFALO, *La Demorazza: storia di un archivio*, in *Italia contemporanea*, 2013, pp. 374 ss.

<sup>30</sup> Per un approfondimento sul contenzioso lavoristico – la cui “dimensione” è senza dubbio più scarna se messa a confronto con altre tipologie di diritti negati nell'alveo della disciplina antiebraica (si pensi ai diritti di cittadinanza oppure alle espropriazioni immobiliari) cfr. GAETA, *Lavoro, diritto e discriminazione antiebraica in Italia*, cit., p. 168 ss. Più in generale sul ruolo della magistratura nell'applicazione delle norme antiebraiche senza pretese di esaustività, trattandosi di uno degli argomenti maggiormente trattati dalla dottrina, v. G. FUBINI, *La legislazione razziale. Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in *Il ponte*, 1978, pp. 1412 ss.; A. CANARUTTO, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, in *La Rassegna mensile di Israel*, 1988, pp. 219 ss.; M.R. LO GIUDICE, *Razza e giustizia nell'Italia fascista*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1983, pp. 69 ss.; VETTOR, *L'esperienza delle leggi razziste tra passato e presente*, cit., pp. 45 ss.; G. SPEZIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007; G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, II ed., Milano, 2014.

Preliminarmente è indispensabile una premessa che riguarda l'uso stesso del termine, che tradisce un capovolgimento, non solo lessicale, della realtà: nella concezione del diritto razzista «discriminato era l'ebreo cui fosse concesso di evitare quelle conseguenze negative [invero soltanto alcune n.d.a.] che il regime riteneva derivanti da un ordine naturale delle cose. Discriminare consisteva nel porsi in contrasto, in via eccezionale, con le leggi di natura inerenti [...] la prevalenza della razza ariana e la soccombenza di tutte le altre»<sup>31</sup>, per via di una concessione del gerarca o del burocrate di turno.

Infatti il Ministero dell'interno<sup>32</sup> poteva, su istanza degli interessati, dichiarare, caso per caso, non applicabili alcune delle disposizioni fin qui oggetto di analisi, ed in particolare quelle contenute all'art. 10 – *id est* le limitazioni relative alla proprietà/gestione delle aziende come colà individuate nonché le restrizioni sulle proprietà immobiliari – nonché l'art. 13, lett. h, riferito alla possibilità di impieghi presso imprese di assicurazioni private: nessuna eccezione era dunque contemplata per l'impiego presso le istituzioni scolastiche e universitarie nonché presso i datori di lavoro pubblici ampiamente intesi.

Tale provvedimento di discriminazione, nella accezione già indicata, poteva essere concesso in presenza di una serie di circostanze quali l'appartenenza a una famiglia di caduti o di feriti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista, ovvero ai mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre suindicate, o quanti – combattenti – avessero ottenuto la croce al merito di guerra, nonché ai legionari fiumani, agli iscritti al Pnf negli anni dal 1919 al 1922 e nel secondo semestre del 1924. Il beneficio poteva essere esteso anche ai familiari.

Si prevedeva inoltre una sorta di norma di chiusura disponendo che il provvedimento di discriminazione potesse attribuirsi a quanti avessero «acquisito eccezionali benemerienze», da valutarsi da parte di una commissione *ad hoc* istituita presso il Ministero degli interni.

Lo stesso art. 14, all'ultimo periodo, disponeva che il provvedimento non fosse soggetto «ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale». Di fatto la decisione era insindacabile, come specificò anche il Consiglio di Stato<sup>33</sup>, giustificando tale attributo con il potere discrezionale del Ministro (che di fatto era un potere arbitrario, invero), non potendosi dunque impugnare in alcun modo il provvedimento, neanche amministrativamente.

---

<sup>31</sup> LAZZERONI, *Lavoro e razza nel decennio antecedente la Costituzione*, cit., p. 328.

<sup>32</sup> Si ricordi che Mussolini mantenne personalmente per tutta la durata del regime, tranne per un breve periodo dal 1924 al 1926, anche la carica di Ministro dell'interno. Cfr. G. FABRE, *Il razzismo del duce. Mussolini dal ministero dell'Interno alla Repubblica sociale italiana*, Roma, 2021. V. anche G. TOSATTI, *Storia del Ministero dell'interno. Dall'unità alla regionalizzazione*, Bologna, 2009.

<sup>33</sup> Cons. St., 17 luglio 1941, n. 461; la pronuncia è citata da CANARUTTO, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, cit., p. 224.

Nel 1942 risultavano più di ottomila domande per ottenere i benefici derivanti dall'applicazione dell'istituto, e quelle accolte ammontavano a circa duemilaseicento, riguardanti poco più di seimila beneficiari<sup>34</sup>.

6. *L'esercizio delle professioni ordinistiche e gli altri divieti (anche di fonte amministrativa)*. – In tema di professioni ordinistiche intervenne la legge 29 giugno 1939, n. 1054, la quale regolamentava l'esercizio, per i cittadini ebrei, delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale.

L'art. 2 vietava l'esercizio della professione di notaio a tutti i cittadini ebrei; parimenti vietato, di fatto, era lo svolgimento della professione di farmacista (art. 21) potendosi esercitare soltanto in quelle istituite ai sensi dell'allora vigente Testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 – il cui art. 14 consentiva ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o alle istituzioni ospedaliere di gestire farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, purché – aggiungeva l'art. 21 della legge n. 1054/1939 – «l'ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica».

La professione di giornalista (art. 2, secondo periodo) era invece vietata a meno che non si fosse destinatari di un provvedimento di discriminazione.

Anche con riferimento all'esercizio delle altre professioni sopra elencate rilevava l'eventuale “beneficio” derivante dalla discriminazione, prevedendosi – laddove presente – l'iscrizione in elenchi aggiuntivi, in appendice ai “normali” albi, mentre per gli ebrei non discriminati (si è ben consci che si tratti di dizione invero farsesca e al contempo tragica) era disposta l'iscrizione in elenchi speciali.

Le limitazioni erano estremamente rilevanti: a tutti i professionisti ebrei non potevano essere conferiti incarichi dai quali derivasse la funzione di pubblico ufficiale, né era consentito loro di esercitare attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni; era prevista inoltre l'esclusione dai ruoli dei revisori ufficiali dei conti, dei periti e degli amministratori giudiziari.

I professionisti iscritti negli elenchi speciali invece potevano esercitare la professione «esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica, salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza» (art. 21, lett. a), inoltre, risultava «vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale» con i professionisti non ebrei.

Per aversi un quadro ancora più completo di quello che possiamo definire lavoro negato nei confronti dei cittadini ebrei, si deve evidenziare come la normativa antiebraica non fu composta soltanto da provvedimenti legislativi: un ruolo fondamentale fu quello del razzismo, ancora più becero, perseguito da una

---

<sup>34</sup> Cfr. GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 241, al quale si rimanda per un approfondimento.

ampia congerie di provvedimenti amministrativi e da prassi spesso privi di alcuna "copertura" giuridica, tendenti a causare la morte civile e la totale esclusione dalla vita sociale degli ebrei<sup>35</sup>.

La casistica è molto ampia: dalle disposizioni che vietavano la mediazione al divieto di esercitare le attività di amministratore di condominio, guida, interprete, fotografo o tipografo.

Un ulteriore esempio fu la revoca (o il mancato rinnovo) delle licenze di commercio: un provvedimento non contemplato da alcuna disposizione legislativa, il quale ebbe rilevanti conseguenze soprattutto (ma non solo, evidentemente) nell'ambito della Comunità ebraica di Roma, che vedeva al suo interno un nutrito numero di commercianti, in gran parte ambulanti, dediti al settore tessile, alla rottamazione, all'antiquariato «retaggio di quella specializzazione professionale alla quale erano stati costretti gli ebrei romani a causa delle forti limitazioni nella libertà personale e lavorativa connesse con il ghetto»<sup>36</sup>.

Addirittura dagli archivi emerge che un Prefetto aveva interpellato il Ministero per sapere se fosse possibile per un cittadino ebreo continuare a essere socio dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali<sup>37</sup>.

7. *La precettazione civile e la proposta di mobilitazione totale degli ebrei al servizio del lavoro.* – Altro esempio paradigmatico di quell'aspetto delle persecuzioni antiebraiche di fonte amministrativa, è rappresentato dall'istituto della cd. precettazione civile a scopo di lavoro, posto in essere a partire dal maggio 1942.

Si tratta di uno dei provvedimenti connessi allo stato di guerra che annovera più di un punto di contatto con il cd. internamento civile, che merita una breve descrizione perché la genesi dei due istituti – pur differenti tra loro, come brevemente si analizzerà – segna una escalation nella direzione di quella persecuzione della vita degli ebrei che ebbe poi il suo culmine a partire dall'8 settembre 1943, con l'occupazione tedesca, con la nascita in quelle settimane della Repubblica sociale e con il famigerato rastrellamento del ghetto di Roma che risale al 16 ottobre 1943.

L'internamento civile – che solo negli ultimi decenni è stato oggetto di approfondimento scientifico da parte della storiografia<sup>38</sup> – consisteva nell'allontanamento dai luoghi di residenza e nella prigionia in appositi campi

---

<sup>35</sup> E. MOMIGLIANO, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, Milano, 1946, *passim*.

<sup>36</sup> F. COLZI, C. PROCACCIA, *Aspetti socioeconomici della comunità ebraica romana dalle leggi razziali al miracolo economico (1938-1965)*, in *La comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965)*, a cura dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e della Camera di Commercio di Roma, 2007, in [https://www.rm.camcom.it/media/549\\_la%20comunit%20ebraica%20di%20roma%201945-1965.pdf](https://www.rm.camcom.it/media/549_la%20comunit%20ebraica%20di%20roma%201945-1965.pdf), data ultima consultazione 12.01.2026.

<sup>37</sup> GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 388.

<sup>38</sup> Cfr. C.S. CAPOGRECO, *I campi del duce. L'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)*, Torino, 2004.

degli individui considerati ostili al regime ovvero, secondo il linguaggio dell'epoca, disfattisti o sovversivi.

Sebbene dunque non fosse un istituto rivolto agli ebrei tout-court bensì a quelli che fossero ritenuti «pericolosi», tuttavia la sua concreta attuazione mise subito in chiaro che i soggetti coinvolti dovevano essere considerati in primo luogo ebrei e poi internati: «infatti, sui fascicoli personali degli israeliti italiani sottoposti al provvedimento, appare anzitutto la parola «ebreo», mentre la motivazione politica (a rigore era la sola responsabile della comminazione dell'internamento) è aggiunta secondariamente»<sup>39</sup>.

Detta in altri termini: l'essere ebrei di per sé non determinava l'internamento ma in molti casi la valutazione circa la pericolosità (evidentemente nella logica del regime) di un individuo non aveva altro fondamento che l'appartenenza dello stesso all'ebraismo.

Le circostanze fin qui riportate sono determinanti per comprendere il contesto entro il quale viene istituita la cd. precettazione civile a scopo di lavoro.

Nel maggio 1942 una circolare inviata ai prefetti dalla Direzione della Demografia e della Razza disponeva che, a partire da quel momento, tutti gli ebrei di età dai 18 ai 55 anni, anche coloro i quali avevano ottenuto il beneficio della discriminazione, dovevano essere sottoposti a precettazione «a scopo di lavoro»<sup>40</sup>.

L'istituto consisteva nell'adibizione coatta<sup>41</sup> a lavori di tipo manuale da svolgere, generalmente, nelle rispettive città di residenza e per gli eventuali renitenti era prevista la denuncia ai tribunali militari, analogamente a quanto contemplato per «gli ariani» i quali tentassero di sottrarsi alla leva militare obbligatoria.

Ai prefetti spettava l'avviamento al lavoro degli ebrei precettati, da effettuarsi progressivamente in relazione alle opportunità disponibili, tenendo conto – come si precisava – di due criteri di orientamento: i) gli ebrei dovevano lavorare separatamente dagli ariani e in nessun caso dovevano avere alle loro dipendenze

---

<sup>39</sup> C.S. CAPOGRECO, *Internamento, precettazione, mobilitazione forzata: l'escalation persecutoria degli ebrei italiani dal 1940 al 1943*, in *Qualestoria*, 1995, p. 4.

<sup>40</sup> DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 372 ss.; GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 389 ss.

<sup>41</sup> Si trattava, in sostanza, di lavori forzati. Su questo aspetto, quale analisi del contesto, appare utile ricordare come fin dal 1930 l'Organizzazione internazionale del lavoro aveva adottato la convenzione n. 29 «sul lavoro forzato e obbligatorio». Gli Stati che ratificavano la stessa si impegnavano ad abolire nel più breve termine possibile l'impiego del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme ma – con la consueta gradualità che caratterizza da sempre la produzione normativa dell'OIL – in vista dell'abolizione totale, si poteva far ricorso al lavoro forzato o obbligatorio, durante un periodo transitorio, «solo per fini pubblici e a titolo eccezionale, secondo le condizioni e le garanzie» previste nello stesso documento. Nel nostro ordinamento la succitata convenzione fu ratificata con la legge 29 gennaio 1934, n. 274. Si ricordi però che l'Italia uscì dalla Società delle Nazioni nel 1937 (prendendo a pretesto le sanzioni economiche deliberate dalla stessa Società il 18 novembre 1935 in conseguenza della guerra italiana all'Etiopia) e dall'OIL nel 1939. Cfr. *A tutela della prosperità di tutti. L'Italia e l'Organizzazione mondiale del lavoro a cento anni dalla sua fondazione*, a cura di V. Ferrante, Milano, 2020. Con specifico riferimento alla storia di quel periodo v. F. DE FELICE, *Sapere e politica. L'Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre (1919-1939)*, Milano, 1988.

lavoratori ariani; ii) in nessun caso essi potevano lavorare in ambiti connessi alla difesa del territorio nazionale e al sostegno dello sforzo bellico.

La precettazione fu un provvedimento indubbiamente propagandistico, collegato quasi più allo stato di guerra che alla legislazione del 1938. Invero non vi era alcuna necessità di carattere lavorativo connessa alla scarsità di manodopera bensì l'istituto rispondeva soltanto a logiche afflittive.

Prova ne è un documento relativo alla carenza di medici specializzati in anti-tubercolosi: alla richiesta del Ministero della sanità, circa la potenziale mobilitazione di medici ebrei in tale ambito, il Ministero dell'interno ritenne politicamente non opportuno dar seguito alla proposta<sup>42</sup>.

In sostanza, come ben messo alla luce, la *ratio* dell'istituto rispondeva a logiche propagandistiche: in un periodo nel quale lo sforzo bellico si faceva sempre più stringente si intendeva «por fine al malcontento popolare contro la «situazione di favore» (*sic!*) in cui si venivano a trovare gli ebrei» i quali, esentati da obblighi militari, «potevano dedicarsi all'affarismo e all'ozio, menando una vita che suonava, necessariamente, offesa per le masse combattentistiche e lavorative italiane», come si leggeva in una relazione della Demorazza<sup>43</sup>.

Con riferimento all'ampiezza del fenomeno, le persone effettivamente precettate, fino al luglio 1943, quindi nella fase finale dell'operazione di precettazione, erano state circa quindicimila e coloro i quali erano stati di fatto avviati al lavoro erano stati poco più di duemila, nella gran parte dei casi nella stessa provincia di residenza<sup>44</sup>.

Appare utile riportare alcune sintetiche annotazioni sull'istituto concernenti particolarmente il diritto del lavoro. Nella precettazione furono coinvolte anche le donne, ad esempio nella confezione di divise militari. Tale fenomeno si innesta in quel più ampio alveo che ha visto aumentare esponenzialmente il lavoro fuori casa delle donne proprio in tempo di guerra.

Per quanto riguardava le modalità di lavoro e la retribuzione, la competenza era stata attribuita al Ministero delle corporazioni. Tuttavia sul punto, alcune ricerche hanno accertato come il salario fosse estremamente basso, venisse corrisposto saltuariamente e spesso arbitrariamente diminuito: è riportato il caso, ad esempio, di una ditta della provincia di Roma che oltre a mancare di fornire i pattuiti «supplementi di pane e pasta», abbassò arbitrariamente i salari da 2,87 lire a 0,56 lire orarie<sup>45</sup>.

Si ha testimonianza inoltre anche di casi di conflitto collettivo quale ad esempio l'episodio avvenuto nel settembre 1942, all'interno della Comunità ebraica di Roma, a seguito del rifiuto, da parte delle autorità, di accordare il permesso di

---

<sup>42</sup> GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 389 ss.

<sup>43</sup> Riportata da DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 372.

<sup>44</sup> Cfr. G. SALE, *La precettazione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale*, in *La Civiltà Cattolica*, 2010, p. 560.

<sup>45</sup> CAPOGRECO, *Internamento, precettazione, mobilitazione forzata: l'escalation persecutoria degli ebrei italiani dal 1940 al 1943*, cit., p. 6.

celebrare la festività di *Yom Kippur*, la più solenne dell'ebraismo, che prevede il precetto di astenersi dal lavoro. La protesta scoppiò massiccia il 21 settembre in molti cantieri di lavoro forzato ma, nonostante ciò, il Ministero delle corporazioni, d'intesa con la Demorazza confermò il diniego di festa e l'obbligo di presentarsi al lavoro. Un rapporto della questura rilevava che le proteste furono represses con l'arresto di sette persone<sup>46</sup>.

Infine occorre dar conto di una proposta di provvedimento, presentata nel giugno 1943, sulla cd. mobilitazione totale degli ebrei al servizio del lavoro, istituto che avrebbe dovuto determinare la raccolta di tutti i cittadini ebrei in veri e propri campi di concentramento, al fine di attuare uno speciale internamento finalizzato al lavoro forzato: l'internamento civile di cui si è dato conto in precedenza non prevedeva, fino a quel momento, l'obbligo di lavoro per i prigionieri.

Tale progetto che si stava per avviare rappresentava qualcosa di inedito e ancora più grave rispetto all'antisemitismo sperimentato in Italia dagli anni Trenta al 1941-1942.

Con i noti eventi del 25 luglio e del 8 settembre 1943 e la conseguente occupazione tedesca inizia un'altra storia, ancora più tragica: la cd. Repubblica sociale appronta campi – questa volta non più internamento – bensì di concentramento, su tutti quello di Fossoli e la Risiera di San Sabba, finalizzati alla deportazione degli ebrei nei campi di sterminio, in primo luogo Auschwitz.

#### 8. *L'abrogazione della normativa del 1938 e la lacunosa legislazione riparatoria.*

– La complessa opera di abrogazione della legislazione antiebraica si ebbe a partire dai regi decreti nn. 9, 25 e 26 del gennaio 1944, sebbene alcune disposizioni in tema di reintegrazione dei diritti patrimoniali sarebbero entrate in vigore soltanto a partire dal mese di ottobre dello stesso anno.

Nelle premesse di cui alla citata legislazione si riportava «la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza».

Tuttavia la densa produzione legislativa<sup>47</sup> nata dall'esigenza puntuale di abrogare le leggi antiebraiche, il cui apice fu raggiunto nel periodo successivo alla Liberazione e nei mesi precedenti la formazione della Repubblica, non fu né di rapida applicazione né, soprattutto, del tutto soddisfacente a reintegrare i diritti dei perseguitati, anzi: si trattò di una normativa «assai lacunosa che permise solo parzialmente di riannodare i fili spezzati dalla persecuzione»<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Ivi, p. 7.

<sup>47</sup> Cfr. *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, a cura di M. Toscano, Senato della Repubblica, Roma, 1988, v. all'indirizzo

<https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/AbrogazioneLeggiRazziali.pdf>, data ultima consultazione 12.01.2026.

<sup>48</sup> PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, cit., p. 163.

Dopo il 1948 vi fu un periodo di stallo nell'attività legislativa riparatoria e merita di essere segnalata, qualche anno dopo, la promulgazione della legge n. 26/1955 rubricata "Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti", che sarà oggetto di approfondimento nel seguito.

Il contenzioso che seguì alla normativa reintegratoria fu copioso: basti qui solo accennare al tema, che esula dal presente contributo, delle espropriazioni immobiliari e della retrocessione dei beni detenuti dall'Egeli o più in generale al ripristino dei diritti patrimoniali tenuto conto che la normativa faceva salvi «i diritti acquistati da terzi nei casi in cui la legge ammetteva la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede»<sup>49</sup>.

Ciò che rileva evidenziare in questa sede furono «le resistenze nell'applicazione delle leggi»<sup>50</sup> e un certo orientamento giurisprudenziale<sup>51</sup> tendente all'interpretazione restrittiva delle stesse.

Certamente anche la normativa riparatoria concernente le disposizioni lavoristiche si colloca entro questa tendenza più generale, con alcune importanti peculiarità.

Già l'art. 4 del regio decreto n. 25/1944 disponeva la riammissione in servizio di tutti coloro che erano stati dispensati dal servizio in applicazione dei decreti n. 1779 e n. 1728 del 1938 nonché «di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma».

Con riferimento al pubblico impiego la normativa distingueva tra quanti fossero stati estromessi (i) dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali da coloro i quali appartenevano ad (ii) altre amministrazioni, ampiamente intese visto che, come già analizzato, nel novero erano comprese anche le aziende municipalizzate, le società partecipate etc.

Ebbene soltanto per i primi la riammissione in servizio era disposta d'ufficio – entro un anno dall'entrata in vigore della normativa – mentre per i dipendenti delle altre amministrazioni la reintegra avveniva a domanda dell'interessato.

Tali disposizioni non furono oggetto di particolari approfondimenti da parte della dottrina del tempo e il contenzioso che ne scaturì non fu nutrito. La Cassazione inoltre chiarì che il diritto alla riammissione riguardava tutti i licenziati

---

<sup>49</sup> Art. 1, d. lgs. lgt. 5 maggio 1946, n. 393.

<sup>50</sup> M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Milano, 2003, p. 275.

<sup>51</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, II ed., Torino, 1998, pp. 85 ss.; ID., *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, in *La Rassegna mensile di Israel*, 1988, pp. 477 ss. Per un quadro puntuale delle sentenze emesse cfr. PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, cit., p. 187 ss. L'A. ha calcolato che sul totale delle controversie, promosse a seguito della normativa riparatoria, circa il 10% furono poste in essere per ottenere la reintegrazione del lavoratore ebreo licenziato.

«anche se il rapporto di lavoro, al momento del licenziamento, non aveva carattere di stabilità»<sup>52</sup>.

A distanza di diversi decenni è senz'altro valido quanto sostenuto da un giurista che agì quale avvocato in molti processi a tutela dei perseguitati, il quale evidenziava che «le pubbliche amministrazioni ottemperarono prontamente e spontaneamente alle leggi reintegrative»<sup>53</sup> a differenza dei privati – persone fisiche o giuridiche.

Tuttavia, sebbene le pubbliche amministrazioni furono in genere solerti nell'attuazione della normativa, ciò non significa che non vi furono criticità.

Due esempi su tutti:

(i) la normativa che disciplinava la riammissione in servizio specificava che i lavoratori coinvolti avevano diritto al grado e all'anzianità che avevano al momento della dispensa ma nulla disponeva in ordine alla corresponsione degli emolumenti nel periodo di perdita del lavoro; tale diritto era invece pacificamente riconosciuto all'epoca al dipendente pubblico “comune” che veniva licenziato e il cui atto estintivo del rapporto fosse stato in seguito annullato. Su questo aspetto – in maniera non del tutto soddisfacente – la giurisprudenza fu propensa «ad affermare la discrezionalità dell'ente nell'adozione del relativo provvedimento [...] vanificando il risultato cui miravano le leggi riparatorie»<sup>54</sup>.

(ii) il ritorno al lavoro dei docenti universitari avvenne con modalità concrete non particolarmente tutelanti, «talora prevedendo la riammissione in soprannumero (e in diversa sede da quella da cui si era stati allontanati)»<sup>55</sup>, il più delle volte di fatto determinandosi una coabitazione con quello che era l'allora titolare di cattedra che nel 1938 aveva approfittato della normativa anti-ebraica.

Con riferimento all'impiego privato la situazione era ancora più complessa.

In relazione alle fattispecie già analizzate, circa i ruoli direttivi nelle aziende dichiarate di interesse nazionale o in quelle con più di cento dipendenti e – con riferimento a qualsiasi mansione – alle banche di interesse nazionale e agli istituti privati di assicurazione, le riammissioni avvennero su domanda degli interessati e non furono poche le resistenze pratiche, ad esempio in tema di ricostruzione di carriera o di indennizzo, ampiamente intesi, per i periodi forzati di non lavoro.

Per tutto il resto dell'impiego privato formalmente non sussisteva alcun obbligo di licenziamento ma furono numerosi gli esempi in cui i datori di lavoro licenziarono ugualmente cittadini ebrei; talvolta i licenziamenti furono conseguenza di ordini provenienti da soggetti che sebbene non avessero alcuna

---

<sup>52</sup> Cass., 17 dicembre 1957, n. 4717, citata in F. PAPPALARDO, *L'abrogazione delle leggi razziali*, in *Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, a cura di A. Meniconi, M. Pezzetti, Roma, 2018, p. 149.

<sup>53</sup> A. TABET, voce *Ebrei*, in *Enciclopedia forense*, Torino, 1960, vol. III, p. 397.

<sup>54</sup> LAZZERONI, *Lavoro e razza nel decennio antecedente la Costituzione*, cit., p. 336. Cfr. altresì per una rassegna giurisprudenziale coeva al periodo G. DALLARI, *Giurisprudenza ragionata in tema di riassunzione ai pubblici impieghi e di ricostruzione di carriera di personale già licenziato per motivi politici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1953, pp. 244 ss.

<sup>55</sup> PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, cit., p. 168.

autorità o ruolo nell'ambito del rapporto di lavoro, avevano, nei fatti, un peso rilevante.

È il caso – già oggetto di approfondimento da parte della dottrina, poiché davvero paradigmatico del clima dell'epoca – del sig. Fiandra, impiegato in una società assicuratrice di Firenze, licenziato addirittura prima ancora che entrassero in vigore i decreti razziali, su impulso del segretario locale del Pnf<sup>56</sup>.

Il Tribunale<sup>57</sup> con una sentenza senz'altro pregevole diede ragione al ricorrente, interpretando la disposizione reintegratoria in senso ampio e ritenendo che detto ordine senz'altro *sui generis* – e sebbene in apparenza privo di rilievo giuridico – integrasse il disposto del regio decreto n. 25/1944 succitato laddove lo stesso contemplava «qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma». Del resto un ordine del Pnf andava qualificato come atto amministrativo – stante il carattere pacifico di ente pubblico del partito – e nelle motivazioni fu evidenziato come la società fu senza dubbio costretta a procedere a seguito di tale atto.

Tuttavia le sentenze di appello e della Cassazione<sup>58</sup> furono molto meno raffinate nell'interpretazione, affermando in sostanza che le motivazioni del giudice di primo grado fossero più fattuali che giuridiche e, con una lettura eccessivamente formalistica, rigettarono le richieste del dipendente licenziato, sulla base del principio secondo il quale non sussistendo alcun obbligo di licenziare specularmente non ci sarebbe stato alcun conseguente obbligo di reintegrazione.

9. *I lavori della cd. "Commissione Anselmi" sui beni sottratti ai cittadini ebrei: cenni.* – Che la normativa *lato sensu* riparatoria abbia risentito di una formulazione talora ambigua e di una applicazione spesso timida e formalistica, che ne ha senz'altro limitato l'effettività, lo provano plasticamente anche i lavori della cd. Commissione Anselmi, istituita a sessant'anni di distanza dalla legislazione fascista antiebraica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Dpcm 1° dicembre 1998, al precipuo scopo di ricostruire le vicende «che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati».

Si è trattato di un lavoro imponente, che ha analizzato in maniera completa non solo la normativa ma anche l'esatto funzionamento dell'Egeli, le spoliazioni poste in essere e le (non sempre corrispondenti) restituzioni.

---

<sup>56</sup> L'intera vicenda è ricostruita nei particolari da GAETA, *Lavoro, diritto e discriminazione antiebraica in Italia*, cit., p. 168 ss. al quale si rimanda per una analisi su altre controversie in tema di estromissioni di cittadini ebrei da imprese private.

<sup>57</sup> Trib. Firenze, 29 novembre 1948, in *Giurisprudenza italiana*, 1949, I, 2, cc. 362 ss.

<sup>58</sup> Cass. sez. II civ., 29 luglio 1950, n. 2194, in *Foro italiano*, 1950, I, cc. 1133 ss.

Oltre a questa parte di carattere generale il rapporto finale<sup>59</sup> presenta una sezione relativa a minuziosi approfondimenti settoriali – ad esempio in tema di beni industriali e commerciali, nel settore delle assicurazioni e soprattutto su quello bancario – nonché di carattere territoriale, esaminando alcune realtà locali.

A più di vent'anni dalla redazione del rapporto, che ha finalizzato i lavori della Commissione, appare importante concentrarsi anche sulla parte finale dello stesso, che contiene ragionevoli raccomandazioni di carattere programmatico destinate alle istituzioni della Repubblica.

Alcune di esse riguardano la conservazione della memoria e la promozione educativa nonché l'ambito archivistico e di ricerca, al fine di non disperdere l'archivio costituito presso la Commissione e auspicandone una valorizzazione anche perché foriero di molti possibili e inesplorati filoni di ricerca.

Con riferimento, invece, alla materia dei risarcimenti individuali, la Commissione auspicava che il governo rendesse «sollecitamente possibili i risarcimenti individuali alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli anni 1938-1945 e nell'ambito della persecuzione antiebraica. E ciò in collegamento con i beneficiari aventi titolo e gli organismi che li rappresentano» (p. 538 del rapporto), anche in considerazione della circostanza per cui, a oltre sessant'anni dagli eventi, erano ancora consistenti i casi di mancata restituzione dei beni, soprattutto riguardanti quelli non reclamati dagli aventi diritto o dai loro eredi, per una pluralità di ragioni che il rapporto stesso evidenzia.

Tuttavia nel tracciare un bilancio circa gli esiti, politico-culturali prima ancora che giuridici dei lavori della Commissione Anselmi, non può non concordarsi con quanti hanno evidenziato la «velocità con cui è stato archiviato il suo lavoro [e] gli assai modesti risvolti concreti in termine di “buone pratiche” effettivamente perseguiti»<sup>60</sup>.

10. *Le provvidenze riconosciute ai perseguitati politici antifascisti e ai perseguitati dalle leggi razziali e ai loro familiari: le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2021.* – La vicenda che si analizza nel presente paragrafo, in tema di “benefici” riconosciuti ai perseguitati è parimenti esemplare di come una certa farraginosità applicativa e, prima ancora, una disattenzione nella formulazione delle norme, abbia frenato l'effettività delle misure riparative, sino all'epoca più recente<sup>61</sup>.

Al contempo una modifica normativa intervenuta nel 2020 sembrerebbe poter chiudere il cerchio di una questione veramente annosa, alla quale in questa sede, per economia di spazi, si farà solo un rapido per quanto doveroso cenno.

---

<sup>59</sup> M. SARFATTI, *Le vicende della spoliazione degli ebrei: la relazione Anselmi (2001)*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza. Diritto. Esperienze*, a cura di G. Speciale, Bologna, 2013, pp. 299 ss.

<sup>60</sup> PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, cit., p. 219.

<sup>61</sup> DI SALVO, *Risarcire gli ebrei. Leggi razziali e Costituzione nelle decisioni dei giudici (1956-2008)*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 285 ss.

La l. 10 marzo 1955, n. 96<sup>62</sup> attribuì una provvidenza di carattere economico a due categorie di cittadini: i perseguitati antifascisti e i perseguitati razziali.

Tralasciando la questione, non meramente formale, circa la natura dell'assegno vitalizio di benemerenzia<sup>63</sup>, occorre evidenziare come l'art. 1 della legge, nella formulazione risultante da una pluralità di novelle legislative intervenute nel tempo, attribuisca l'assegno a quanti «siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento», qualora causa immediata e diretta della stessa siano state a) la detenzione in carcere per reato politico; b) l'assegnazione al confino; c) «atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista».

L'ultimo comma della versione originaria della norma estendeva la misura, ideata dunque per i perseguitati politici, ai cittadini che dopo il 7 luglio 1938 avessero subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale<sup>64</sup> aggiungendo che il diritto all'assegno di benemerenzia dovesse ritenersi integrato «nelle identiche ipotesi» già analizzate. L'art. 3 della legge specifica inoltre che l'assegno è attribuito – integrati i requisiti succitati – a quanti si trovino in condizioni di bisogno economico.

Non vi era dunque una autonoma valutazione della fattispecie riferita ai perseguitati delle leggi antiebraiche né delle cause prese in considerazione poiché determinanti la perdita della capacità lavorativa, *id est* detenzione, confino o l'aver subito violenza o sevizie.

In sostanza le principali questioni di diritto che si ponevano atenevano in primo luogo alla necessità, o meno, della sussistenza, caso per caso, di un eventuale (i) *quid pluris* rispetto alla generalizzata produzione degli effetti derivanti a danno di tutti i cittadini ebrei, a seguito della legislazione razziale, nonché del conseguente (ii) onere della prova della persecuzione subita. Anche sull'interpretazione da attribuire al significato di violenza – se la stessa dovesse essere necessariamente fisica ovvero bastasse, per integrarne il requisito, quella morale – si è determinato un contenzioso pluriennale<sup>65</sup>, che ha visto quale protagonista la magistratura contabile dal momento che la Corte dei conti è competente sui ricorsi avverso l'eventuale diniego della richiesta di benemerenzia pronunciato dalla Commissione costituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

---

<sup>62</sup> D'AMICO, *La legge Terracini e i suoi prodromi*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 267 ss.

<sup>63</sup> Di dicotomia tra riconoscimento e risarcimento scrive G. DISEGNI, *La normativa sui benefici riconosciuti ai perseguitati politici antifascisti e ai perseguitati razziali*, in *Pensioni del settore pubblico e sostenibilità*, a cura di A. Carosi, M. Cinelli, Torino, 2021, p. 365.

<sup>64</sup> Con la legge n. 932/1980 è stato inoltre previsto che l'assegno di benemerenzia sia reversibile ai familiari superstiti.

<sup>65</sup> Per un approfondimento cfr. DISEGNI, *La normativa sui benefici riconosciuti ai perseguitati politici antifascisti e ai perseguitati razziali*, cit., pp. 357 ss.

Tuttavia la gran parte delle richieste veniva comunque rigettata poiché non si ravvisava che gli atti discriminatori posti in essere nell'alveo della legislazione anti-ebraica (ad esempio l'allontanamento dalle scuole, la perdita del posto di lavoro, financo l'abbandono dell'abitazione determinata dagli espropri immobiliari) integrassero, *in re ipsa*, neanche sotto il profilo della violenza morale, le azioni persecutorie degli atti di violenza poste a fondamento dell'istituto.

Altra questione dibattuta riguardava l'arco temporale da considerarsi: per decenni ci si è limitati al periodo tra il 1938 e l'8 settembre 1943 quasi che da quella data in poi la persecuzione fosse stata interrotta: così certamente non fu, visto anzi che il periodo della Rsi fu ancora più nefando, determinando quella persecuzione delle vite che fu responsabile di oltre settemilacinquecento vittime<sup>66</sup> tra deportazioni, arresti e uccisioni per varie cause.

Bene è stato scritto in definitiva che «una mentalità burocratica, intollerante, supportata da una interpretazione restrittiva» ha limitato per mezzo secolo la possibilità di accesso all'istituto previsto dalla legge del 1955<sup>67</sup>.

All'esito dei lavori di una Commissione di studio istituita nel 2019 in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di agevolare e superare i numerosi profili problematici relativi all'applicazione della legge n. 96/1955, si è addivenuti infine alle auspiccate modifiche legislative, contenute nella legge di bilancio per il 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), all'art. 1, cc. 373-374.

La novella legislativa è intervenuta in primo luogo eliminando il già citato inciso «nelle identiche ipotesi» che sovrapponeva le fattispecie riferite ai perseguitati delle leggi razziali con quanti avessero subito persecuzioni per motivi politici; inoltre ha esteso l'arco temporale da tenere in considerazione prendendo in considerazione l'intero periodo dell'occupazione nazi-fascista, pertanto fino al 25 aprile 1945.

Infine ha disposto una presunzione relativa, nel senso che gli atti di violenza subiti «si presumono fino a prova contraria».

In definitiva anche questa vicenda, come le altre che sotto il profilo lavoristico sono state descritte, si pone al crocevia tra storie – dei perseguitati, che hanno richiesto giustizia per il loro caso concreto nelle aule di tribunale e ai quali spesso è stata negata – e la Storia di un periodo drammatico che, lungi dal dover essere interpretato come una parentesi, ha rappresentato invece una pagina dolorosa, ma pienamente inserita nelle vicende giuridico-istituzionali del nostro Paese, sebbene nei confronti della stessa, almeno nel Dopoguerra, vi è stata la volontà politica di voltare velocemente pagina, anche per evitare imbarazzi, vista

---

<sup>66</sup> Cfr. L. PICCIOTTO, *Il Libro della Memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, III ed., Milano, 2002.

<sup>67</sup> L. MOTOLESE, *La Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un caso esemplare, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici*, 29 dicembre 2011, p. 4, in <http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio1/Dottrina/Motolese.1.pdf>, data ultima consultazione 12.01.2026.

la sostanziale continuità di gran parte della classe dirigente, ad esempio nella magistratura, nel passaggio tra regime fascista e ordinamento democratico.

Da un punto di vista culturale, prima ancora che meramente tecnico, il ruolo del giurista nel continuare ad approfondire queste tematiche, anche in apparenza secondarie e poco arate, appare, a parere di chi scrive, sempre più necessario, sebbene spesso si tratti di un ruolo misconosciuto<sup>68</sup>: e del resto come è stato condivisibilmente scritto, «da sempre la storia permea il diritto costituendone parte integrante [...] ed il ruolo di ciascun giurista – non solo dello storico del diritto – è quello di indagare e ricostruire le regole nella loro genesi e nel loro sviluppo nel corso del tempo»<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Si leggano le riflessioni di T. GRECO, *La morte di Paolo Grossi e l'informazione sulla cultura giuridica italiana*, in *Rivista il Mulino online*, 18 ottobre 2022, <https://www.rivistailmulino.it/a/sulla-morte-di-paolo-grossi>, data ultima consultazione 12.01.2026 su come quella giuridica sia «poco considerata quale “cultura”» ed è invece sia «trattata alla stregua di una tecnica specifica, che può interessare solamente i suoi cultori» e del conseguente rapporto con i media.

<sup>69</sup> G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, *La storia “giuridificata”*, in ID., *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, 2012, p. 11.